



Consorzio di bonifica
Terre d'Apulia

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Corso Trieste 11 Bari C.F. 93238890722

sito web: www.terreapulia.it



mail: cbta@terreapulia.it

PEC: cbta.bari@pec.terreapulia.it

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)

2018 - 2020

(Legge 190 del 06.11.2012)

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	Il Commissario Straordinario
Ing. Giuseppe CORTI 	Dott. Alfredo Borzillo 

Publicato sul sito web del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia: "www.terreapulia.it" nella sezione
"Amministrazione Trasparente"

Processo di adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018–2020:

Il presente Piano, approvato dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. ..141 del 03/04/2018, è la modifica del precedente Piano 2015-2017 e non si può configurare come una attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Il presente Piano verrà aggiornato annualmente ed adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale.

INTRODUZIONE.....	4
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	7
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	8
1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E I DIRIGENTI/RESPONSABILI DI AREA.	10
2. LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER L'ANTICORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	10
3. MECCANISMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	12
4. ADOZIONE DEL PIANO.....	13
5. REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.	13
6. ATTIVITÀ A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE.....	15
7. ATTIVITÀ A RISCHIO: PREVENZIONE.	18
INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI	18
AGGIUDICAZIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	18
ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI	18
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	21
MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI NELL'ESERCIZIO DEL RAPPORTO.	22
8. ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA.....	23
9. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	23

Introduzione

La legge 6 novembre 2012 n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha approvato le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione".

Con Delibera n. 831 del 03 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato definitivamente il Piano Anticorruzione 2016, dando attuazione ai nuovi riferimenti normativi da tenere in considerazione nella formazione del PTPC per il triennio 2017-2019 ed indicando le linee guida per la stesura dello stesso sulla base, in particolare, del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in data 08 novembre 2017 ha adottato la delibera n.1134 di approvazione delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e successivamente, con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nel quale le misure da adottare, sia pure suggerite e non imposte, nascono dall'analisi dei rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni considerate.

Il PNA è infatti considerato anche dal legislatore come uno strumento di indirizzo e di sostegno alle amministrazioni: resta in capo a quest'ultime la piena responsabilità di individuare e declinare queste ed altre misure nel modo più adatto allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi.

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi.

Considerato che la stessa adozione tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, a ben ragione si può affermare che come le attività più esposte al rischio di corruzione vengono monitorate da determinati soggetti preposti così, al contempo, la pianificazione degli interventi consente che la potenziale corruttela o illegalità venga disincentivata o emerga con maggiore evidenza.

Il piano individua le attività nell'ambito delle quali il rischio di corruzione è più elevato; il novero di queste deve considerare: attività preordinata all'autorizzazione, alla concessione, alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati, all'espletamento di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

Proprio l'introduzione di una tassonomia delle attività vulnerabili ha permesso in via di principio una simmetria di intervento (programmatico e conforme alle linee guida) in modo da giungere all'individuazione di precise misure del rischio corruttivo. In altri termini, il rischio di corruzione e di illegalità connesso a certe attività e ad alcuni uffici preposti dovrebbe essere misurato in base ad indicatori, in modo da stilare un rating cui corrisponda una graduazione di interventi associati. Del resto, le stesse linee guida indicano che il piano deve contenere una valutazione del rischio unitamente ad una misurazione dello stesso.

In conclusione, è evidente che la visione complessiva nella gestione del rischio anticorruzione ha permesso di rilevare criticità in tutte le fasi del processo di gestione del rischio, e nella previsione, attuazione e monitoraggio delle misure. Infatti le stesse linee guida indicano che il piano deve contenere una valutazione del rischio unitamente ad una misurazione dello stesso, ed in subordine, secondo l'ANAC, il punto di grave debolezza trasversale sta nell'approccio piuttosto formale/burocratico dei piani territoriali presentati, invece di una permeante logica basata sul rischio.

In quest'ottica, alla data del 31 dicembre 2017 è stata completata da Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione l'aggiornamento della mappatura degli Organigrammi e quindi di tutti i processi relativi all'ambito del PTPC.

Lo scopo del presente documento continua ad essere quello di costituire uno strumento di riferimento per l'implementazione efficace di un "piccolo" Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, della Trasparenza ed Integrità e di Prevenzione della Corruzione

Con la legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" si è voluto fornire alle Pubbliche Amministrazioni uno strumento che consentisse di affrontare in maniera sistematica e organica il contrasto a tutte le forme di corruzione partendo innanzitutto dalla adozione di misure di prevenzione. L'intervento legislativo è rivolto a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione.

Il concetto di "corruzione" viene inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice Penale, inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta uno strumento programmatico e operativo che contiene un insieme di attività ricognitive, organizzative e preventive oltre che sanzionatorie, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tali finalità sono realizzate mediante:

- l'individuazione delle attività del Consorzio soggette ad un più elevato rischio di corruzione;
- la previsione, per le attività di cui sopra, di meccanismi di annullamento o riduzione del rischio di corruzione, nonché la formazione, attuazione e controllo delle linee di azione atte a prevenire il rischio di corruzione;
- la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile preposto a vigilare sul funzionamento del Piano;
- il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti con cui la stessa stipula contratti, soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o alla erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con i dirigenti e i dipendenti dell'Ente;
- l'individuazione degli obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nell'ambito del Piano Triennale della Trasparenza, parte integrante del presente Piano.

Il piano coinvolge i soggetti di seguito riportati:

- Amministratori;
- Dirigenti/Responsabili di Area;
- Dipendenti;

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività del Consorzio.

In quest'ottica, alla data del 31 dicembre 2017 è stata completata dall'Ufficio Anticorruzione la mappatura di tutti i processi nell'ambito del PTPC; in ogni caso, l'effettivo svolgimento della mappatura risulterà dall'aggiornamento 2018.

Lo scopo del presente documento continua ad essere quello di costituire uno strumento di riferimento per l'implementazione efficace di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, della Trasparenza ed Integrità e di Prevenzione della Corruzione.

Evoluzione della normativa vigente

Il ruolo centrale dell'A.N.AC. nella strategia di prevenzione della corruzione è stato rafforzato con l'art. 19 del Decreto Legge n. 90/2014, per effetto del quale alla medesima Autorità sono state trasferite le funzioni già esercitate dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa (commi 1 e 2) e dal Dipartimento della funzione pubblica, nella specifica materia e in tema di trasparenza; inoltre è stata attribuita la possibilità (comma 5):

- di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- di irrogare sanzioni amministrative nei casi di mancata adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza e dei codici di comportamento.

Tra l'altro, al fine di disciplinare tale potestà sanzionatoria, l'A.N.AC. ha approvato in data 9 settembre 2014 il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione, tra l'altro, del P.T.P.C. e del Programma per la Trasparenza da parte delle singole amministrazioni).

Inoltre, con la Legge n. 69/2015 è stato previsto che la stessa A.N.A.C.:

- a) sia informata da parte dell'Autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale per alcune tipologie di reato commesse dai pubblici ufficiali contro la P.A. (cfr. art. 7 legge citata);
- b) espleti compiti di vigilanza anche sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice degli appalti (cfr. art. 8 della medesima disposizione).

In materia di Trasparenza, la vigilanza esercitata dall'ANAC presenta un carattere collaborativo, oltre che preventivo, in quanto implica un'azione positiva da parte delle Amministrazioni interessate che sono tenute, in caso di esercizio del potere di ordine, ad adottare i provvedimenti omessi ed a modificare i propri comportamenti ritenuti in contrasto con tale principio generale.

Lo scenario normativo e l'approccio alle nuove regole è quello di favorire la trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione dei processi, limitando quanto più possibile la burocratizzazione dell'organizzazione amministrativa e puntando alla valorizzazione delle risorse umane interne.

L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.

Al fine di consentire a tutte le pubbliche amministrazioni l'avvio dei lavori finalizzati all'aggiornamento del Piano triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione, l'A.N.AC. ha recentemente pubblicato, sul proprio sito istituzionale, in data 08 novembre 2017 la delibera n. 1134 di approvazione delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e successivamente, con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Con la legge 30 novembre 2017 n. 179 la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la modifica dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Ambito di applicazione della legge 190/2012

Il comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, recita "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni", delimiterebbe la sfera di operatività oggettiva e soggettiva dell'apparato normativo in questione alla pubblica amministrazione e correlativi uffici pubblici, fra i quali non sono elencati i consorzi di bonifica in quanto Enti pubblici economici.

Simile esclusione si ravvisa anche dalla lettura dell'art. 11 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, a norma e in attuazione dell'art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 80 del 5 aprile 2013 e in vigore a decorrere dal 20 aprile 2013.

Infatti, il primo comma dell'art. 11 sopramenzionato precisa che, ai fini del provvedimento legislativo di cui trattasi, per "Pubbliche Amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1.2 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni.

Successivamente, però, l'art. 24 bis del D.L. 90/2014, aggiunto in sede di conversione dalla legge 11/08/2014, n. 114, sostitutivo dell'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ed ii., recante la rubrica "Ambito soggettivo di applicazione", stabilisce al primo comma che destinatari sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (fra le quali gli enti pubblici non economici); al secondo comma stabilisce che "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico ovvero i cui amministratori siano da queste nominati".

Ne consegue, quindi, che per l'inciso del suddetto 2° comma anche i Consorzi di bonifica devono osservare le norme delle leggi 190/2012 e 33/2013, in quanto enti locali non territoriali istituiti, vigilati e finanziati dalla pubblica amministrazione il cui ambito di operatività istituzionale è appunto locale.

Tanto si evince anche dalle direttive interpretative e chiarimenti forniti dall'Associazione Nazionale Bonifiche (ANBI), contenuti nelle circolari n. 26 del 10 settembre 2014 e n. 30 del 27 ottobre 2014. Nella stessa direzione, tra l'altro, è anche il recente orientamento della Corte dei Conti che ha indicato gli enti pubblici economici come soggetti tenuti anch'essi agli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza.

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Dirigenti/Responsabili di area.

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con delibera n° 488/2014 del 02/12/2014, ha nominato l'Ing. Giuseppe Corti Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012.

Il Responsabile esercita i compiti e le funzioni previste dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- elabora e sottopone all'Amministrazione, ai fini della necessaria approvazione, la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti.
- verifica l'attuazione del Piano e propone modifiche allo stesso qualora accerti significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- coordina, d'intesa con i Responsabili di Area, l'attuazione del Piano anche con riferimento alla rotazione, qualora possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività soggette a più elevato il rischio di corruzione;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in ambiti individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- pubblica annualmente sul sito web dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

La legge 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione attribuisce ai Dirigenti/Responsabili di Area le seguenti funzioni:

- attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- partecipazione al processo di gestione del rischio;
- proposta delle misure di prevenzione;
- attività di formazione per il personale assegnato in base a quanto previsto nel Piano di formazione;
- osservanza delle misure contenute nel presente piano.

2. La struttura di supporto al Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza

Il responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza, ai fini di garantire una funzione di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente, si avvale del settore Bilancio / Contabilità afferenti l' Area Finanziaria, del settore Appalti / Contratti afferenti l' Area Gestione e Manutenzione , del settore Segreteria / Personale afferenti l' Area Amministrativa, del settore Territorio / Catasto afferenti l' Area Agro- Forestale, del settore Gestione reti potabili / Amministrativo afferenti l' Area Acquedotto Rurale della Murgia.

Le funzioni per le quali i servizi sopra indicati svolgono attività di supporto al Responsabile anticorruzione e trasparenza sono le seguenti:

- controllo adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e direttive agli uffici;
- individuazione aree da controllare ed esecuzione controllo secondo le scadenze previste;
- verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati;
- elaborazione report ed analisi scostamenti;
- monitoraggio, implementazione e aggiornamento annuale del piano.


I referenti del Responsabile in materia di anticorruzione sono i Dirigenti/Responsabili di Area dell'Ente.

A far data dal 31.01.2018, il Consorzio si compone di n. 5 Aree operative – Amministrativa, Gestione e Manutenzione, Agro Forestale, Finanziaria, A.R.M. e di n. 16 "Settori" come di seguito specificato:

- n° 4 Settori nell' area Agro-Forestale;
- n° 3 Settori nell'area Amministrativa;
- n° 2 Settori nell'area Finanziaria;
- n° 3 Settori nell'area Gestione e Manutenzione;
- n° 4 Settori nell'area A.R.M. e Programmazione

I dipendenti in forza alla data di redazione del presente piano sono n. 67 a tempo indeterminato. Alle Aree sono attribuite le seguenti risorse di personale:

- Area Amministrativa: n. 1 dirigente, n. 2 quadri, n. 12 impiegati;
- Area Finanziaria: Interim, n. 2 quadri, n. 3 impiegati;
- Area Agro-Forestale n. 1 dirigente, n. 3 quadri, n. 9 impiegati.
- Area Gestione e Manutenzione Interim n. 1 dirigente, n. 2 quadri, n. 9 impiegati.
- Area A.R.M. e Programmazione Interim, n. 3 quadri, n. 19 impiegati



3. Meccanismi di formazione del personale

Annualmente, unitamente al Piano di prevenzione, il Consorzio approva un programma di formazione inerente le attività a rischio di corruzione, questo deve prevedere processi di formazione “base” e di formazione “continua” per gli aggiornamenti.

In sede di previsione, nel bilancio annuale dovranno essere previste spese finalizzate a garantire la formazione.

Il programma di formazione dovrà indicare:

- le materie corrispondenti alle attività a più elevato rischio di corruzione;
- le materie trattanti temi della legalità e dell’etica;
- i dirigenti ed i responsabili atti a svolgere attività nell’ambito delle materie sopra indicate;
- le metodologie formative, prevedendo l’analisi dei rischi amministrativi e dei rischi tecnici.

Potranno essere previsti anche corsi on-line.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha il compito di individuare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.

Il Responsabile è tenuto ad indicare le risorse finanziarie e strumentali eventualmente occorrenti per la relativa attuazione.

4. Adozione del Piano

La strategia anticorruzione viene attuata mediante la pubblicazione dei presenti documenti sul sito web istituzionale del Consorzio.

Su proposta del Responsabile, il Piano può essere soggetto a variazioni ed integrazioni in corso d'anno, quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'Amministrazione, o siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni.

I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge n. 241/1990).

5. Redazione degli atti amministrativi.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi devono essere sempre motivati con completezza, precisione e chiarezza.

La motivazione deve contenere le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto che hanno portato a determinate decisioni, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Il contenuto dovrà essere il più possibile semplice e diretto, pertanto é preferibile evitare l'utilizzo di acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune).

E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura.

Sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Tutto ciò al fine di consentire a chiunque di comprendere appieno tutti i provvedimenti.

Il controllo da parte dell'utente, sulle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano, si manifesta con la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito internet del Consorzio.

Il Responsabile del procedimento deve comunicare all'utente che chiede il rilascio di un qualsiasi provvedimento o atto, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'e-mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il sito internet del Consorzio, sul quale sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti lo stato di

avanzamento del procedimento ed i procedimenti amministrativi delle attività a più alto rischio di corruzione.

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, capo V e s.m.i., (disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi in materia di procedimento amministrativo), il Consorzio rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed all'ufficio competente in ogni singola fase. Per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, sono state individuate le seguenti regole di legalità:

- monitorare, anche attraverso il controllo di gestione, le attività a più alto rischio di corruzione individuate dal presente Piano;
- deve essere garantito rigorosamente l'esame secondo l'ordine di arrivo al protocollo nell'istruttoria delle pratiche: eventuali scostamenti devono essere motivati;
- la corrispondenza tra il Consorzio e l'utente deve avvenire, ove possibile, mediante PEC;
- almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, e, comunque in tempo utile per evitare proroghe, procedere alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla Normativa vigente;
- acquisire ai sensi del D.lgs n. 39 dell' 8 aprile 2013, preventivamente dai titolari di incarichi, la dichiarazione di non sussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità ed effettuare i successivi controlli di veridicità di tali dichiarazioni.

6. Attività a rischio: individuazione.

In via generale ed esemplificativa la legge individua come attività a maggior rischio di corruzione il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari, le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale, le progressioni in carriera, gli incarichi e le consulenze, l'affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità. Il Consorzio, individua ed analizza le seguenti specifiche attività:

- attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee Guida ANAC;
- attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui al vigente C.C.N.L.;
- affidamento di incarichi professionali esterni;
- flussi finanziari e pagamenti in genere;
- atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei cittadini;
- atti di concessione ed autorizzazione a Enti pubblici e/o soggetti privati ;

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico, determinato mediante la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto). Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto, anche tenendo conto dei criteri di cui alla Tabella riportata nell'Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione. Tra gli altri fattori, la stima della probabilità tiene conto dei controlli vigenti.

A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. La valutazione sull'adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui il controllo stesso funzioni concretamente. La stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. L'impatto si misura in termini di impegno economico, organizzativo e di reputazione. In particolare, per ognuna delle singole attività, così come indicato nel dettaglio della seguente tabella, sono stati riportati i servizi coinvolti, la tipologia di attività (colonna centrale), il livello (o grado) di rischio (da 1 a 5, secondo gli indici stabiliti

nell'Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione), nonché le specifiche misure organizzative di contrasto già adottate (colonna di destra):

SERVIZIO COINVOLTO	ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO E MISURE ADOTTATE				
		1	2	3	4	5
Area Amministrativa	Procedure di acquisizione di beni e servizi, attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.	Rischio 3. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e del regolamento del Consorzio			<u>X</u>	
	Affidamento incarichi professionali esterni	Rischio 4. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti adottati. Acquisizione preventiva di curricula.				<u>X</u>
	Gestione del patrimonio · acquisizioni · alienazioni	Rischio 3. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti per le acquisizioni, adozione procedure ad evidenza pubblica per le alienazioni.			<u>X</u>	
	Trasferimenti ai gestori fondo investimenti	Rischio 1. Provvedimenti assunti nel rispetto di quanto stabilito dalla Deputazione Amministrativa/Gestione Commissariale su parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti.	<u>X</u>			
	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni carriera	Rischio 4. Applicazione normativa in vigore				<u>X</u>
	Area Gestione e Manutenzione	Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori	Rischio 4. Procedure nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del regolamento del Consorzio			
Forniture di beni e servizi ai consorziati		Rischio 3. Procedure nel rispetto del regolamento del Consorzio			<u>X</u>	
Attività progettuali di realizzazione opere pubbliche e di bonifica		Rischio 4. Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità ed efficienza che esulano da interessi personali di				<u>X</u>

Area Agro Forestale	Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori	terzi. Rischio 4. Procedure nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del regolamento del Consorzio				<u>X</u>	
	Forniture di beni e servizi ai consorziati	Rischio 3. Procedure nel rispetto del regolamento del Consorzio			<u>X</u>		
	Attività progettuali di realizzazione opere pubbliche e di bonifica	Rischio 4. Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.				<u>X</u>	
	Aggiornamento e tenuta del catasto consortile	Rischio 3. Standardizzazione delle procedure.			<u>X</u>		
Area Acquedotto Rurale della Murgia	Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori	Rischio 4. Procedure nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del regolamento del Consorzio				<u>X</u>	
	Forniture di beni e servizi ai consorziati	Rischio 3. Procedure nel rispetto del regolamento			<u>X</u>		
	Attività progettuali di realizzazione opere pubbliche e di bonifica	Rischio 4. Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.				<u>X</u>	
Area Finanziaria	Procedure di acquisizione di beni e servizi, attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.	Rischio 3. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e del regolamento del Consorzio			<u>X</u>		
	Affidamento incarichi professionali esterni	Rischio 4. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti adottati. Acquisizione preventiva dicurricula.				<u>X</u>	
	Gestione del patrimonio acquisizioni – alienazioni	Rischio 3. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti per le acquisizioni, adozione procedure ad evidenza pubblica per le alienazioni.			<u>X</u>		

	Trasferimenti ai gestori fondo investimenti	Rischio 1. Provvedimenti assunti nel rispetto di quanto stabilito dalla Deputazione Amministrativa/Gestione Commissariale su parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti.	X				
	Attività pagamenti	Rischio 3. Applicazione del regolamento di contabilità, tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato.		X			

7. Attività a rischio: prevenzione.

Oltre alle misure sopra indicate nelle tabelle, per il triennio 2015-2017, si individuano le seguenti misure finalizzate a contenere il rischio di corruzione o a contrastarla negli ambiti richiamati:

Informatizzazione degli atti

Riguardo alle comunicazioni ai consorziati ed ai componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo, è stato incrementato l'uso della posta elettronica certificata, ciò comporta riduzione del consumo di carta, minori tempi di risposta e maggiore trasparenza.

Aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forniture ed affidamenti in economia

Dati relativi agli appalti ed agli affidamenti in economia in base alle vigenti normative in materia, pubblicati prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti e alla tempestività degli adempimenti.

Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ed il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower) hanno introdotto misure di tutela, già in uso presso altri ordinamenti, finalizzate a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Le politiche del Consorzio in merito all'istituto ricalcano l'articolo 54 bis, che prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei modi in cui il dipendente ritiene opportuni tramite comunicazione scritta.

L'Amministrazione Consortile ha recepito i dettami della legge 30 novembre 2017 n. 179 in vigore dal 29.12.2017 inerente la modifica dell'art. 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, prevedendo quanto prima di promuovere l'uso di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il Consorzio, pur non essendo soggetto al Dlgs 165/01, ha ritenuto comunque di ampliarne la sfera applicativa.

Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano è fonte di responsabilità disciplinare, pertanto, è necessario evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite ai fini del presente Piano vengono poste tre diverse misure di tutela:

1. La tutela dell'anonimato:

La tutela dell'anonimato deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione nei limiti di legge. Il dipendente può denunciare al Responsabile della prevenzione della corruzione, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro direttamente o anche a mezzo mail.

Tutelando l'anonimato del denunciante, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, trasmette gli atti al Dirigente/Responsabile di Servizio di competenza, se non coinvolto nell'illecito, per il prosieguo di competenza; qualora la denuncia sia fatta, anche a mezzo mail, al Dirigente/Responsabile di Servizio, questi, dà immediatamente notizia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Quindi, nel rispetto dell'anonimato del denunciante, procede per

quanto di competenza. In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza, a pena di sanzione disciplinare e salve le eventuali responsabilità civili e penali.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione del provvedimento disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato, ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

2. Il divieto di discriminazione:

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Dirigente/Responsabile competente per valutare l'eventuale sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine dell'Ente. Inoltre, può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'Amministrazione.

3. - La previsione di denuncia sottratta al diritto di accesso

Ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241 del 1990, tale denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, fatta eccezione per le ipotesi indicate nel comma 2 del riformato art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il Consorzio ha inteso aderire alla piattaforma di "Whistleblowing" tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

A maggior tutela dell'identità del segnalante, l'applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo. <http://bsxsptv76s6cjht7.onion/>

Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente

link <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en>

La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti <https://www.torproject.org/>)

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.

Il nuovo art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

L'art. 7 del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento nazionale, recita: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Tale disposizione contiene una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" ed una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse Sulla base di tale norma:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ed il dirigente/responsabile competente ad adottare il provvedimento finale, nonché per i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse dei medesimi, anche solo potenziale;
- è previsto un dovere, a carico dei medesimi soggetti, di segnalazione all'Amministrazione ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La finalità della norma è di prevenzione realizzata mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione di qualsiasi tipo, del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario

del provvedimento, gli altri interessati ed i contro interessati.

Modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili nell'esercizio del rapporto.

L'art. 7 "Doveri" del C.C.N.L. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica stabilisce che *"I dirigenti cui si applicano le norme del presente titolo hanno l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicitare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali, e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare e proficuo funzionamento dell'ente"*.

L'art. 8 "DIVIETO DI PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI" del C.C.N.L. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica stabilisce inoltre che: *"Ai dirigenti cui si applicano le norme del presente titolo è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi. La trasgressione al divieto di cui al precedente comma costituisce giusta causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro."*

L'art. 46 lettera b) del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica prevede che i dipendenti consortili debbano "dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario d'ufficio e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l'impiego consortile".

- Formazione di commissioni di gara e di concorso.

Il Consorzio prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle Commissioni, il soggetto atto alla nomina, accerta l'inesistenza di tali cause di divieto.

8. Accessibilità e trasparenza.

Nella nuova formulazione del d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, all'art.10 VIENE ABROGATO IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L' INTEGRITÀ, prima previsto al comma 1, il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale (il presente ALLEGATO) per la prevenzione della corruzione, in cui il Consorzio indica i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Essendo il presente documento aggiornamento del precedente Piano Triennale si è deciso di mantenere la versione estesa aggiungendo una colonna alla tabella dei dati obbligatori per la pubblicazione con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti divise per Aree Funzionali.

9. Codice di comportamento.

Ai sensi della Legge 190/2012, dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, il **"Codice di comportamento"**, pubblicato sul sito internet dell'Ente, costituisce un indispensabile strumento volto a contrastare fenomeni corruttivi. Pertanto, detto codice, redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, viene allegato (Allegato n. 2) al presente Piano per costituirne parte integrante e sostanziale.

II RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Ing. Giuseppe CORTI

